



COMUNE di PIETRA LIGURE

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.30 Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON ATTO C.C.N.39 DEL 28.5.1999 – MODIFICA.

L'anno **Duemiladue** il giorno **Dieci** del mese di **Aprile** alle ore **20,30** in Pietra Ligure, nella sede Comunale, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

N. Cognome e Nome

1 ACCAME Giacomo - **Sindaco**
2 CARRARA Mario
3 CATARELLA Salvatore
4 CIRIBI' Edoardo
5 DEVINCENZI Luigi
6 LUCIANO Antonio
7 MATTEA Carla
8 MAZZUCHELLI Marco
9 PALAZZO Maria Angela

N. Cognome e Nome

10 PALMARINI Paolo
11 ROZZI Ivano
12 SCHIAFFINO Gian Paolo
13 SCRIVANO Carlo
14 SOPRANI Giancarlo
15 VALERIANI Avio
16 VIANI Rosangela
17 ZUNINO Giacomo Paolo

Dal verbale della seduta risultano assenti i seguenti Consiglieri:

VIANI Rosangela,

partecipa alla seduta il Dott. Sandro PICCARDO nella sua qualità di Segretario Generale.

Il Sig. MAZZUCHELLI Marco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



ALLEGATA ALLA DELIBERA C.C. N.30 DEL 10 APR 2002

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 28.05.99 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana con provvedimento n. 39;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2001, venivano disciplinate le emissioni sonore provenienti dai locali pubblici, al fine di evitare il disturbo al riposo ed alla tranquillità dei cittadini;

DATO ATTO della presenza sul territorio comunale di numerose attività le quali producono emissioni sonore che provocano disturbo alla quiete pubblica;

CONSIDERATE le esigenze delle attività economiche connesse alla produzione di emissioni sonore, con particolare riguardo all'esercizio delle attività di spettacolo in un'area frequentata, nel periodo estivo, da numerosi turisti;

CONSIDERATO, inoltre che l'Assessore Dr. Salvatore Catarella, titolare dell'Assessorato "tutela animali" con nota del 20.07.01 chiedeva la modifica degli artt. 34 e 68 dello stesso Regolamento di Polizia Urbana, aventi ad oggetto rispettivamente: "circolazione dei cani"- "detenzione di cani od altri animali nelle abitazioni", al fine di un adeguamento alla recente normativa regionale.

ACCERTATO che la Giunta Comunale, nella riunione del 28.2.2002, ha preso atto delle modifiche agli art. 74 e 78;

ACCERTATO, altresì, che la G.C. nella riunione del 14.2.2002, esprimeva la volontà di inasprire le sanzioni per la violazione dell'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO, pertanto opportuno modificare il Regolamento in oggetto agli articoli: N.34 (Circolazione dei cani), N.68 (Detenzione di cani od altri animali nelle abitazioni), N.74 (attività che producono emissioni sonore), e N.78 (attività di spettacolo) secondo gli schemi sotto riportati:

ART.34 Circolazione dei cani

Laddove recita "i cani non devono essere lasciati liberi di vagare per le vie, piazze ed altri luoghi pubblici. In tutti i luoghi pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio. I proprietari devono impedire che i cani esprimano le loro necessità corporali su marciapiedi, nelle piazze, nelle vie, nei giardini pubblici soggetti a calpestio pedonale, in caso di impossibilità dovranno provvedere ad eliminare gli escrementi dal suolo pubblico, dotandosi di adeguati mezzi di raccolta. ... omissis ...", nel modo seguente: **"I cani che hanno un proprietario non devono essere lasciati liberi di vagare per le vie, piazze ed altri luoghi pubblici, ma devono essere condotti al guinzaglio. Fanno eccezione le "aree di sgambatura" che sono zone di verde pubblico urbane ben delimitate, dove i cani possono corre liberamente e i cani di quartiere (legge regionale n. 23/00 laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose). Al cane definito di quartiere gli si riconosce il diritto di essere animale libero.**

I proprietari devono provvedere a rimuovere sempre gli escrementi dal suolo pubblico servendosi di qualsiasi mezzo adeguato di raccolta.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 150 Euro".

ART.68 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Al secondo comma dell'art.68, laddove recita: "... omissis L'Autorità comunale tramite gli uffici competenti (Dirigenti), può disporre previo diffida l'allontanamento dell'animale e il ricovero dello stesso presso una struttura autorizzata. Il cane in questione dovrà prima essere visitato dal servizio veterinario per accertarne lo stato di salute", nel modo seguente: "... omissis ... **L'Autorità Comunale tramite gli uffici competenti, può disporre l'accertamento delle condizioni che provochino i motivi di disturbo sopra citati con la collaborazione dei servizi veterinari dell'A.S.L., che tramite visita dell'animale decidono l'eventuale ricovero presso una struttura autorizzata.**"

ART. 74 - Attività che producono emissioni sonore

E' vietato nelle industrie, cantieri edili, laboratori artigianali, ecc., non ubicati in aree artigianali ed industriali, bensì in aree residenziali, svolgere attività lavorative che producano emissioni sonore nei seguenti orari:

- dall'1 giugno al 30 settembre dalle ore 20 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15 in tutti i giorni feriali;

- dall'1 ottobre al 31 maggio dalle ore 20 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 14 tutti i giorni feriali;

Tale divieto è esteso a l'intero arco della giornata festiva (domeniche e festività).

L'attività rumorosa è preclusa anche ai privati cittadini.

L'attivazione di cantieri temporanei durante il periodo compreso dall'1 agosto fino al 20 agosto, potrà essere vietata dall'Amministrazione Comunale in caso di comprovato e continuo disturbo del riposo e della quiete dei cittadini.

La Giunta Comunale potrà stabilire deroghe al divieto di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di controllo del livello di inquinamento acustico e di superamento dei limiti stabiliti, il costo dei relativi accertamenti saranno a carico dei trasgressori oppure in caso di esito negativo, agli eventuali esponenti.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.

L'Autorità sanitaria locale, tempestivamente avvisata dell'inosservanza del divieto, potrà, previa diffida, inibire parzialmente o totalmente l'esercizio dell'attività.

ART. 78 – Attività di spettacolo.

I concerti, gli spettacoli, ecc. che si svolgono nei locali pubblici possono essere effettuati fino alle ore 01.00 anche all'esterno dei pubblici esercizi (purché all'interno dell'area di cui si ha la disponibilità) nel rispetto delle prescrizioni elencate e limitatamente al periodo 1 giugno – 30 settembre.

Le emissioni sonore saranno stabilite con ordinanza sindacale, tenuto presente quanto disciplinato con il piano di zonizzazione acustica.

Gli strumenti di diffusione dovranno essere orientati in modo tale da contenere il più possibile il disturbo sonoro e gli interessati prima dello spettacolo dovranno presentare un'autocertificazione con la quale si dichiara che gli impianti di diffusione sonora utilizzati per l'intrattenimento non siano utilizzati emettendo un quantitativo di decibel superiore a quello consentito dalla citata ordinanza.

Particolari deroghe possono essere consentite dall'Amministrazione Comunale su richiesta degli aventi diritto in occasione di festività o particolari ricorrenze.

In caso di controllo del livello di inquinamento acustico e di superamento dei limiti stabiliti, il costo dei relativi accertamenti saranno a carico dei trasgressori oppure in caso di esito negativo agli eventuali esponenti.

La violazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.

L'inosservanza dei limiti di emissione è punita con l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 447/95.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, del Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Patrizia LOSNO, il quale a conferma di quanto sopra controfirma il presente atto;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI RIFORMULARE, il contenuto degli artt. 34 e 68 del Regolamento di Polizia Urbana, come segue:

ART.34 – Circolazione dei cani

I cani che hanno un proprietario non devono essere lasciati liberi di vagare per le vie, piazze ed altri luoghi pubblici, ma devono essere condotti al guinzaglio. Fanno eccezione le "aree di sgambatura" che sono zone di verde pubblico urbane ben delimitate, dove i cani possono correre liberamente e i cani di quartiere (legge regionale n. 23/00 laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose). Al cane definito di quartiere gli si riconosce il diritto di essere animale libero.

I proprietari devono provvedere a rimuovere sempre gli escrementi dal suolo pubblico servendosi di qualsiasi mezzo adeguato di raccolta.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 150 Euro".

ART.68 – Detenzione di cani od altri animali nelle abitazioni

.....Omissis..... - L'Autorità Comunale tramite gli uffici competenti, può disporre l'accertamento delle condizioni che provochino i motivi di disturbo sopra citati con la collaborazione dei servizi veterinari dell'A.S.L., che tramite visita dell'animale decidono l'eventuale ricovero presso una struttura autorizzata;

2) DI RIFORMULARE, altresì, per le motivazioni espresse in narrativa gli artt. 74 e 78 del Regolamento di Polizia Urbana, nel modo seguente:

ART. 74 - Attività che producono emissioni sonore

E' vietato nelle industrie, cantieri edili, laboratori artigianali, ecc., non ubicati in aree artigianali ed industriali, bensì in aree residenziali, svolgere attività lavorative che producano emissioni sonore nei seguenti orari:

- dall'1 giugno al 30 settembre dalle ore 20 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15 in tutti i giorni feriali;
- dall'1 ottobre al 31 maggio dalle ore 20 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 14 tutti i giorni feriali;

Tale divieto è esteso a l'intero arco della giornata festiva (domeniche e festività).

L'attività rumorosa è preclusa anche ai privati cittadini.

L'attivazione di cantieri temporanei durante il periodo compreso dall'1 agosto fino al 20 agosto, potrà essere vietata dall'Amministrazione Comunale in caso di comprovato e continuo disturbo del riposo e della quiete dei cittadini.

La Giunta Comunale potrà stabilire deroghe al divieto di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di controllo del livello di inquinamento acustico e di superamento dei limiti stabiliti, il costo dei relativi accertamenti saranno a carico dei trasgressori oppure in caso di esito negativo, agli eventuali esponenti.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.

L'Autorità sanitaria locale, tempestivamente avvisata dell'inosservanza del divieto, potrà, previa diffida, inibire parzialmente o totalmente l'esercizio dell'attività.

ART. 78 – Attività di spettacolo.

I concerti, gli spettacoli, ecc. che si svolgono nei locali pubblici possono essere effettuati fino alle ore 01.00 anche all'esterno dei pubblici esercizi (purché all'interno dell'area di cui si ha la disponibilità) nel rispetto delle prescrizioni elencate e limitatamente al periodo 1 giugno – 30 settembre.

Le emissioni sonore saranno stabilite con ordinanza sindacale, tenuto presente quanto disciplinato con il piano di zonizzazione acustica.

xGli strumenti di diffusione dovranno essere orientati in modo tale da contenere il più possibile il disturbo sonoro e gli interessati prima dello spettacolo dovranno presentare un'autocertificazione con la quale si dichiara che gli impianti di diffusione sonora utilizzati per l'intrattenimento non siano utilizzati emettendo un quantitativo di decibel superiore a quello consentito dalla citata ordinanza.

Particolari deroghe possono essere consentite dall'Amministrazione Comunale su richiesta degli aventi diritto in occasione di festività o particolari ricorrenze.

In caso di controllo del livello di inquinamento acustico e di superamento dei limiti stabiliti, il costo dei relativi accertamenti saranno a carico dei trasgressori oppure in caso di esito negativo agli eventuali esponenti.

La violazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.

L'inosservanza dei limiti di emissione è punita con l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 447/95.

3) DI DARE ATTO che il presente Regolamento, ai sensi dell'art.12 – comma 6 – del vigente Statuto Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla presente deliberazione e nuovamente affisso per la durata di 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della stessa.

Parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica
IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Patrizia Losno

